

Newsletter 37/2020

”Decreto Ristori” 1: Contributi - Rifinanziamento misure di sostegno - IMU - 770 - Nuove indennità

Con il presente documento si intende fornire un’informativa sulle principali misure agevolative per le imprese, contenute nel Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 pubblicato nella G.U. n. 269 in pari data, cd. “Decreto Ristori” (di seguito anche “Decreto”).

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito iter parlamentare di conversione.

Indice

1. Contributo a fondo perduto per i settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
2. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa
3. Misure per gli operatori turistici e culturali
4. Misure per l'export e al sistema delle fiere internazionali
5. Cancellazione della seconda rata IMU
6. Proroga del termine per la presentazione del modello 770
7. Reddito di emergenza
8. Nuova indennità per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

1

1. Contributo a fondo perduto per i settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

L'art. 1 del Decreto definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato "agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive".

A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Ulteriori codici ATECO potranno essere individuati con apposito decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del Decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Resta ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell'Allegato 1 del Decreto e che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020 cd. "Decreto Rilancio", il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto, il nuovo contributo è invece riconosciuto previa presentazione di apposita istanza, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati in precedenza.

Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un provvedimento.

Quanto alla determinazione del contributo, l'importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "vecchio" contributo, il nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020. Si ricorda che il "vecchio" contributo era determinato applicando alla differenza tra fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 e di aprile 2019 una percentuale definita in relazione all'ammontare di ricavi/compensi 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% se superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- 10% se superiori a 1 milione e fino a 5 milioni.

Qualora si tratti di soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell'Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.

Per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del DL n. 34/2020. Con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto del DL Ristori non può essere superiore a 150.000 euro (limite da considerare per unità produttiva per alberghi e simili).

Il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

2. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

L'art. 4 del Decreto sospende, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

3. Misure per gli operatori turistici e culturali

L'art. 5 del Decreto ha previsto un'indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato, che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto,
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Lo stesso bonus una tantum spetta anche agli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli autonomi privi di partita IVA, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera, categorie a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici più grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti privi di ogni sostegno.

4. Misure per l'export e al sistema delle fiere internazionali

Con l'art. 6 del Decreto sono state incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020 le disponibilità del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da

quelli della Comunità europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Il cd. "Fondo per la promozione integrata" del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale viene rifinanziato con 200 milioni per l'anno 2020.

5. Cancellazione della seconda rata IMU

L'art. 9 del Decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione della seconda rata dell'IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle restrizioni, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

6. Proroga del termine per la presentazione del modello 770

L'art. 10 del Decreto ha previsto la proroga al 10 dicembre 2020 per la presentazione del modello 770, relativa all'anno di imposta 2019.

5

7. Reddito di emergenza

L'art. 14 del Decreto ha previsto per i nuclei familiari già beneficiari della quota del reddito di emergenza, la proroga della stessa anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.

La domanda deve essere presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 con il modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Per poter ricevere il reddito di emergenza è necessario:

Napoli
Piazza della Repubblica, 2

Roma
Via di Porta Pinciana, 6

Milano
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: info@fiorentinoassociati.it

website: www.fiorentinoassociati.it

- avere un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio previsto con il decreto Rilancio;
- essere residenti in Italia;
- avere un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 sotto la soglia dei 10.000 euro, incrementata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro se nel nucleo familiare c'è un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee;
- avere un valore Isee inferiore a 15.000 euro.

Il riconoscimento delle quote del Reddito di emergenza è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Indennità per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

L'art 15 del Decreto ha previsto un'indennità, una tantum, pari a 1000 euro:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno

trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, purché appartenenti a uno dei seguenti settori:
 - dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio (con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000) e lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.

Questi soggetti, non devono inoltre essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.

È previsto un bonus di 1.000 euro anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Infine, spetta il bonus 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto e da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.

Questo bonus è erogato anche lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

La domanda per le indennità sopra elencata è presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 4 novembre 2020

Dott.ssa Claudia De Falco

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it

Dott. Fabrizio Fiorentino

fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Napoli
Piazza della Repubblica, 2

Roma
Via di Porta Pinciana, 6

Milano
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: info@fiorentinoassociati.it

website: www.fiorentinoassociati.it

Fiorentino Associati sostiene

www.associazionedo.no.it

ASSOCIAZIONE CAMPANA DO.NO



dolore no
ONLUS



CODICE FISCALE

95033380635

Destinare il tuo 5 x 1000 non costa niente, ti basta inserire il nostro codice fiscale e firmare nello spazio "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,..." della tua dichiarazione dei redditi Unico, 730, o CUD.

CON IL TUO
5xMille

SOSTENIAMO PROGETTI DI RICERCA E DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA PER DEGENTI OSPEDALIERI IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PRESSO L'OSPEDALE PAUSILIPON DI NAPOLI

9

 **bakertilly**

ITALY TAX
A Baker Tilly network member

Napoli
Piazza della Repubblica, 2

Roma
Via di Porta Pinciana, 6

Milano
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: info@fiorentinoassociati.it

website: www.fiorentinoassociati.it